

6. LE CONDIZIONI DI ATTUAZIONE

Le condizioni di attuazione si riferiscono e rispettano le disposizioni del Q.C.S. Ob.1 cui si fa riferimento per quanto non sia specificamente indicato nel presente testo.

Il contenuto del presente capitolo potrà essere modificato da disposizioni adottate in applicazione dell'art. 53.2 del regolamento 1260/99.

In ordine alle modalità di attuazione del presente Programma Operativo, occorre far presente che è in corso di definizione un nuovo assetto organizzativo della Regione Basilicata che interesserà sostanzialmente quasi tutte le strutture regionali coinvolte nell'attuazione dei programmi cofinanziati con i fondi strutturali.

Pertanto, in attesa che sia resa nota la soluzione organizzativa che il nuovo Governo Regionale adotterà, nelle presenti disposizioni di attuazione del POR Basilicata, si farà riferimento alle vigenti strutture ed alle relative funzioni.

Le modifiche apportate al sistema organizzativo regionale ed in particolare alle strutture coinvolte nell'attuazione del presente programma, saranno indicate nel Complemento di programmazione..

6.1 Coordinamento degli interventi

6.1.1 Autorità di Gestione

L'Autorità di Gestione del Programma Operativo è responsabile dell'efficacia, della regolarità della gestione e dell'attuazione ed in particolare delle attività previste dall'art. 34 del Regolamento (CE) N. 1260/99.

L'Autorità di Gestione designata per il Programma Operativo della Regione Basilicata è:

Regione Basilicata
Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale
Responsabile: Dirigente Generale pro-tempore
85100 Potenza
posta elettronica: dg_presidenza.giunta@regione.basilicata.it

L'affidamento della funzione di Autorità di Gestione del POR Basilicata al Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale garantisce lo stretto collegamento tra la funzione di programmazione e la gestione finanziaria.

L'Autorità di gestione, in particolare, è responsabile:

- della raccolta di dati affidabili sull'attuazione del programma operativo di supporto all'attività di sorveglianza e alla valutazione, nonché della trasmissione di tali dati secondo modalità concordate con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e la Commissione;
- dell'attuazione e degli eventuali adeguamenti del complemento di programmazione;
- della sorveglianza e dell'organizzazione in collaborazione con la Commissione e l'Autorità di Gestione del QCS della valutazione intermedia;
- della regolarità delle operazioni finanziate nell'ambito del Programma Operativo, segnatamente dell'attuazione di misure di controllo interno, compatibili con i principi di sana gestione finanziaria e dell'attuazione delle osservazioni o richieste di misure correttive (art. 38, par. 4 Reg. (CE) n. 1260/99) o raccomandazioni di adattamento (art. 38, par. 2 Reg. (CE) n. 1260/99);
- della compatibilità con le politiche comunitarie, secondo quanto stabilito all'articolo 12 del Reg. (CE) 1260/99;
- del rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità.

6.1.2 Attività di coordinamento

Il coordinamento del programma e dell'insieme dei fondi strutturali è affidato all'Autorità di gestione che si avvale dell'Ufficio Politiche Comunitarie, struttura inserita nel Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale, cui sono affidati compiti di programmazione e coordinamento dell'attuazione delle politiche comunitarie, e che svolge, pertanto, funzioni di supporto operativo all'Autorità di gestione del programma.

Le strutture regionali cui è affidato il coordinamento delle attività afferenti a ciascun Fondo strutturale sono di seguito indicate:

Attività del FSE

Regione Basilicata
Dipartimento Formazione – Lavoro – Cultura – Sport
Responsabile: Dirigente generale pro-tempore
85100 Potenza
posta elettronica: dg_flc@regione.basilicata.it

Attività del FEAOG - Orientamento

Regione Basilicata
Dipartimento Agricoltura e sviluppo rurale
Responsabile: Dirigente generale pro-tempore
85100 Potenza
posta elettronica: dg_agr@regione.basilicata.it

Attività del FESR

Regione Basilicata
Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale
Ufficio Politiche Comunitarie
Responsabile: Dirigente pro-tempore
85100 Potenza
posta elettronica: mtlavier@regione.basilicata.it

I responsabili degli uffici regionali capofila per ciascun Fondo strutturale collaborano con l'Autorità di Gestione alla attuazione del programma. L'Autorità di Gestione del POR, sentiti gli uffici regionali capofila per fondo e tramite lo svolgimento di riunioni periodiche, indica le metodologie comuni ed identifica soluzioni agli eventuali problemi manifestatisi. Se necessario, e ogni qualvolta ritenuto opportuno, il problema specifico viene posto all'esame della Commissione Tecnica Interdipartimentale della Cabina di Regia Regionale e/o del Comitato di Sorveglianza del POR, alle cui decisioni tutti gli uffici devono conformarsi.

All'attuazione del POR sono interessati, a vario titolo, i seguenti Dipartimenti regionali:

- Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale
- Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale
- Dipartimento Infrastrutture e Mobilità
- Dipartimento Attività Produttive e Politiche di Impresa
- Dipartimento Formazione – Lavoro - Cultura - Sport
- Dipartimento Ambiente e Territorio
- Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale

Nel Complemento di Programmazione saranno individuati gli uffici regionali responsabili dell'attuazione delle singole misure e precisati compiti, responsabilità e modalità operative degli stessi.

La Regione Basilicata assicurerà l'efficienza e l'efficacia organizzativa della gestione del Programma Operativo attraverso la riorganizzazione ed il rafforzamento della struttura amministrativa, ponendo in essere in particolare, le seguenti azioni:

- rafforzamento delle funzioni e della struttura di coordinamento dell'Autorità di Gestione;
- assegnazione di sufficiente disponibilità di personale qualificato alle strutture, la cui attività si concentri sugli interventi dei Fondi Strutturali;
- creazione di una rete affidabile fra le strutture coinvolte negli interventi dei Fondi Strutturali (ossia definizione di procedure, creazione di reti interne, ecc.);
- creazione di sistemi di controllo della qualità;

6.2. Coinvolgimento dei partners socio-economici ed istituzionali

6.2.1 Orientamenti generali

La consultazione dei rappresentanti del mondo economico e della società ha accompagnato il processo di elaborazione dei documenti programmatici relativi agli interventi dei Fondi strutturali 2000 – 2006. Le modalità con cui è stata organizzata l'attività di partenariato hanno prodotto una diffusa percezione delle innovazioni amministrative che sottendono l'attuazione degli interventi del Programma Operativo Regionale.

Nella fase di implementazione del Programma infatti, saranno definiti modalità, regole e dispositivi che permetteranno di consolidare e sviluppare questi significativi elementi di partnership e di costruzione di relazioni di fiducia tra amministrazione regionale e società. L'adozione sistematica del metodo concertativo in tutte le fasi del processo di programmazione, attuazione e valutazione, costituisce per la Regione una risorsa cruciale, anche rispetto alla capacità di fare fronte alle maggiori responsabilità, sul terreno dello sviluppo economico e sociale, che l'attuazione del federalismo amministrativo sta conferendo alle regioni e alle capacità di "governance" richieste alle stesse dalle trasformazioni produttive e sociali in atto.

La Regione pertanto svilupperà l'attività di partenariato attraverso la Conferenza Permanente delle Autonomie Locali, il Comitato Misto della Cabina di Regia Regionale e mediante il coinvolgimento del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro (CREL).

In particolare, l'attività di partenariato sarà sviluppata nella gestione operativa del programma con le seguenti modalità:

1. la Regione svilupperà una periodica informazione alle autonomie locali ed alle parti economiche e sociali, onde ricevere osservazioni e proposte da utilizzare per l'efficace attuazione del Programma Operativo;
2. per la fase di predisposizione del Complemento di programmazione, i contributi raccolti nelle sedi partenariali già attivate a livello regionale contribuiranno a definire i criteri, le modalità e le procedure più idonei per dare tempestiva ed efficace attuazione alle singole misure programmate;
3. per le fasi di attuazione l'attività di concertazione dovrà essere sviluppata a due livelli: il primo nell'ambito del Comitato di Sorveglianza, nel quale figureranno rappresentanze delle parti economiche e sociali, ed il secondo attraverso le sedi partenariali già sperimentate nelle fasi del processo di programmazione. Anche la valutazione intermedia offrirà un ambito di attuazione del partenariato.

L'Autorità di gestione del Programma Operativo presenterà, in occasione della prima riunione del Comitato di Sorveglianza, le modalità di dettaglio per il coinvolgimento dei partner socio-economici e istituzionali, con particolare riferimento al ruolo esercitato dalle diverse parti nelle fasi di sorveglianza e valutazione degli interventi.

6.2.2 Autorità Ambientale

L'autorità ambientale ha il ruolo di operare ai fini dell'integrazione della componente ambientale in tutti i settori di azione dei Fondi, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, nonché per assicurare la conformità di tali azioni con la politica e la legislazione comunitaria in materia di ambiente.

La Regione ha già istituito con Delibera di Giunta Regionale n. 1300 del 28.04.1998 l'Autorità Ambientale regionale

L'Autorità ambientale regionale ha il compito di :

- cooperare sistematicamente con l'Autorità di Gestione del Programma Operativo e i responsabili delle misure, in tutte le fasi di predisposizione (a cominciare dai complementi di programmazione), attuazione, sorveglianza, monitoraggio e valutazione delle azioni, ai fini dell'implementazione di obiettivi, criteri e indicatori di sostenibilità ambientale, nonché al fine di garantire la corretta applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di ambiente; verrà, altresì, assicurata la valutazione degli aspetti di tutela del patrimonio storico, architettonico, archeologico e paesaggistico;
- coordinarsi con il Nucleo tecnico regionale di valutazione e verifica degli investimenti per la definizione degli indirizzi tecnici e metodologici inerenti la valutazione degli aspetti ambientali;
- in collaborazione con gli organismi competenti, predisporre adeguate sintesi, aggiornate periodicamente, dei dati di base sullo stato dell'ambiente, pertinenti con le azioni finanziate dai Fondi;
- collaborare alla redazione del rapporto annuale di esecuzione del Programma Operativo, curandone in particolare gli aspetti relativi al perseguimento degli obiettivi ambientali e di sostenibilità ambientale degli interventi, nonché la compatibilità con la politica e la normativa comunitaria in materia di ambiente. Il rapporto annuale di esecuzione conterrà un'analisi del ruolo svolto dall'Autorità ambientale e della sua efficacia ai fini della sostenibilità ambientale degli interventi.

Il pieno coinvolgimento operativo dell'Autorità Ambientale sarà garantito con la partecipazione alle attività di preparazione e attuazione degli interventi.

Al più tardi al momento dell'istituzione del Comitato di Sorveglianza del POR, verranno precisate le disposizioni prese per la partecipazione della autorità ambientale alle predette attività .

Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti dell'Autorità ambientale, l'Amministrazione Regionale assicurerà il rafforzamento della relativa struttura tecnica e amministrativa, modificando e integrando eventualmente l'attuale *configurazione* dell'Autorità Ambientale regionale.

L'Autorità Ambientale regionale è tenuta a partecipare ai lavori della "Rete nazionale delle autorità ambientali e della programmazione dei Fondi Strutturali comunitari".

6.3 Organizzazione e trasparenza dei flussi finanziari

6.3.1 Autorità di pagamento

Come indicato agli artt. 9 e 32 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, l'Autorità di pagamento è l'autorità responsabile dell'elaborazione, della certificazione e presentazione delle richieste di pagamento. L'Autorità di pagamento provvede, inoltre, affinché i beneficiari finali ricevano quanto prima ed integralmente gli importi corrispondenti alla partecipazione dei Fondi Strutturali cui hanno diritto.

Per il Programma Operativo della Basilicata sono individuate tre Autorità di pagamento, una per ogni fondo, attribuendo la rispettiva funzione alle seguenti strutture regionali:

- per gli interventi cofinanziati dal fondo FEAOG

Dipartimento Agricoltura

Ufficio Affari Generali e Politica Agricola Comunitaria

Responsabile: Dirigente pro-tempore

85100 Potenza

posta elettronica: dg_agr@regione.basilicata.it

per le azioni cofinanziate dal FSE

Dipartimento Formazione – Lavoro – Cultura –

Ufficio Formazione Professionale

Responsabile: Dirigente pro-tempore

85100 Potenza

posta elettronica: angherbi@regione.basilicata.it

- per gli interventi cofinanziati dal FESR

Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale

Servizio Monitoraggio e Valutazione dei Programmi Comunitari

Responsabile: Dirigente pro-tempore

85100 Potenza

posta elettronica: lusellit@regione.basilicata.it

Della supervisione e del coordinamento dell'organizzazione dei flussi finanziari, è responsabile il Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale – Ufficio Politiche Comunitarie che riferisce periodicamente e puntualmente al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo sul relativo andamento e sull'efficacia complessiva del sistema.

Le tre Autorità di Pagamento elaborano un'unica domanda di pagamento sia per la quota comunitaria sia per la quota nazionale.

6.3.2. Sistema di gestione delle risorse finanziarie

La Regione provvede alla gestione delle risorse finanziarie assegnate al POR Basilicata sulla base della legislazione amministrativa e contabile nazionale e regionale.

Per quanto concerne i circuiti finanziari, e secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, le risorse comunitarie e quelle del cofinanziamento statale sono versate, a cura del Fondo di rotazione della legge n. 183/87, sull'apposito conto corrente infruttifero intestato alla Regione Basilicata presso la Tesoreria Centrale dello Stato, per la realizzazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento dell'Unione Europea.

La Regione, nel rispetto delle procedure di contabilità, preleva le risorse da detto conto e, in relazione alle effettive esigenze di cassa connesse con gli interventi di politica comunitaria, esegue le erogazioni in favore dei beneficiari finali mediante il Servizio Ragioneria del Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale.

Il bilancio regionale prevede appositi capitoli vincolati di entrata ed in uscita per la realizzazione degli interventi programmati nell'ambito del Programma Operativo, che sono individuati da una particolare codificazione che rende possibile la rappresentazione della contabilità specifica relativa al Programma Operativo nell'ambito della contabilità generale.

Mentre il flusso delle risorse in entrata è organizzato secondo la provenienza delle fonti finanziarie (nazionali o fondo comunitario), per le uscite, al fine di assicurare una migliore flessibilità alla spesa e semplificare le procedure di erogazione dei fondi, si prevede la istituzione di capitoli di bilancio riconducibili alle diverse misure individuate nel POR e/o ad accorpamenti di esse.

Tale approccio, nel determinare una perfetta corrispondenza fra la struttura del POR e la struttura del bilancio, annuale e pluriennale, consente di poter effettuare in maniera facilitata la lettura e la verifica incrociata tra programmazione economica e programmazione finanziaria.

L'obbligo giuridico-finanziario posto dalla vigente legge di contabilità n° 335/76, di tenere distinte, quindi in capitoli diversi, le risorse comunitarie, statali e regionali, viene risolto giuridicamente a monte, con l'ausilio dello strumento informatico e con apposite annotazioni al capitolo interessato, tenendo conto che le quote finanziarie di partecipazione comunitaria,

nazionale e regionale sono predefinite nel Programma Operativo e nel Complemento di programmazione e nelle tabelle finanziarie allegate.

In tal modo le fasi del processo finanziario della spesa (impegno, liquidazione/disposizione e pagamento) sono evidenti e trasparenti.

Sotto il profilo informatico, le operazioni sono supportate dal sistema in uso presso l'Ufficio Bilancio ed il Servizio Ragioneria nell'ambito del Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale che, tuttavia, ha ormai compiuto il suo "ciclo di vita".

La Regione, ha, pertanto, avviato la fase di progettazione di un nuovo sistema Informativo Economico Finanziario che inglobi tutte le funzioni necessarie per soddisfare in maniera più efficiente le esigenze gestionali, informative e di governo richieste dalla normativa comunitaria e nazionale per l'attuazione dei programmi.

Tale sistema, caratterizzato da estrema flessibilità per adeguarsi velocemente alle evoluzioni normative, dovrà consentire di riorganizzare la contabilità finanziaria, implementare la contabilità economica e patrimoniale, implementare la contabilità analitica e la gestione budgetaria per centri di responsabilità. Deve, inoltre, potersi interfacciare con gli altri sottosistemi informativi ed offrire alcune funzioni in ambiente intranet/internet, se pure con le dovute limitazioni di accesso, per consentire anche al cittadino di consultare i dati relativi ai vari finanziamenti.

La implementazione del nuovo sistema informativo economico finanziario si prevede che possa completarsi entro il primo semestre del 2001, in linea con la scadenza fissata dal Governo al 1° gennaio 2002 con il decreto legislativo 28 marzo 2000, n.76, recante "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'art.1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n.208", che obbliga le Regioni ad adottare un nuovo sistema di gestione finanziaria basato su una articolazione per Unità Previsionali di Base. Al riguardo, va sottolineata la portata della innovazione introdotta con il suddetto decreto legislativo, considerato che viene demandato alla Giunta Regionale il compito di elaborare il bilancio per capitoli dopo che il Consiglio Regionale abbia approvato il bilancio aggregato per unità previsionali di base.

In un tale contesto, si manifesta, però, estremamente necessario in sede gestionale stabilire preventivamente regole certe per:

- l'assunzione degli impegni;
- l'effettuazione dei pagamenti in anticipo, intermedi e finali;
- il disimpegno;
- il recupero degli anticipi quando non siano stati richiesti pagamenti in tempo utile;
- il recupero dei pagamenti quando questi siano stati effettuati in modo illegittimo

.Le modalità con cui la Regione opererà il trasferimento delle risorse finanziarie ai beneficiari finali degli interventi previsti dal Programma Operativo, ove non previste dalle vigenti disposizioni normative o dalle procedure di attuazione del P.O.R. e dei relativi programmi di intervento, vengono disciplinate negli atti di concessione dei finanziamenti accordati.

Con la delibera della Giunta Regionale di concessione del finanziamento si dà luogo al rapporto con il beneficiario finale; per tale ragione, l'atto contiene le modalità con cui si esplica tale rapporto con particolare riguardo agli obblighi in carico a ciascuna delle parti.

In analogia con quanto già sperimentato nella passata programmazione con risultati abbastanza soddisfacenti, il trasferimento delle risorse al beneficiario viene disposto dalla struttura regionale competente della gestione della misura, o di una parte di essa, sulla base dell'avanzamento della spesa e dei lavori previsti dal progetto, e da questa trasmesso al competente Servizio di Ragioneria della Regione che provvede alla emissione del mandato di pagamento in favore del beneficiario finale compatibilmente con le disponibilità di cassa ma comunque in tempi accettabilmente brevi.

Unitamente alla copia di tutta la documentazione contabile di spesa ed alla contabilità dei lavori eseguiti ed alla richiesta di erogazione del contributo maturato, il beneficiario finale invia anche una scheda certificativa contenente il riepilogo dei mandati di pagamento emessi in favore del destinatario ultimo dei fondi e delle fatture ricevute e pagate nel periodo intercorso con la precedente richiesta. Un anticipo, se richiesto, viene corrisposto per concedere l'anticipazione all'impresa esecutrice dei lavori secondo le modalità ed in misura pari alla percentuale prevista dalla normativa sui lavori pubblici in tali casi. Gli stati di avanzamento dei lavori vengono erogati, fino alla concorrenza del 95% del contributo, secondo quanto prevede la normativa nazionale in materia, dietro presentazione del certificato di pagamento redatto dal direttore dei lavori; il rimanente 5% è pagato a chiusura della contabilità finale da parte del direttore dei lavori o, se è previsto il collaudo, a presentazione anche del certificato di collaudo e di tutta la documentazione relativa alle spese residue (analoghe procedure vengono adottate nei casi di realizzazione di oo.pp. in cui il beneficiario finale sia la Regione stessa).

Per i regimi di aiuto (dove il beneficiario finale è solitamente la Regione), generalmente il contributo è erogato in due o tre tranches (solo in alcuni casi si sceglie l'opzione degli stati di avanzamento); l'anticipo viene pagato dietro presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa, gli acconti ed i saldi sulla base della documentazione contabile di spesa e del verbale di accertamento di spesa finale (o verbale di collaudo) redatto dal funzionario che ha effettuato la verifica.

6.3.3 Modalità di attivazione dei flussi

Come previsto dall'art. 32 del Regolamento (CE) n.1260/1999, la Commissione provvede al versamento di un acconto contestualmente al primo impegno che, come stabilito dall'art. 31, avviene all'atto della decisione che approva ciascun intervento. Detta anticipazione è pari al 7% della partecipazione complessiva dei Fondi al Programma operativo regionale e, in funzione delle disponibilità di bilancio, può essere frazionato su non più di due esercizi di bilancio.

Le Autorità di pagamento presentano le richieste di pagamento, certificando le spese effettivamente sostenute, contestualmente al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica – Dipartimento Ragioneria dello Stato, IGRUE, ed alle amministrazioni capofila dei singoli fondi per il successivo inoltro, da parte di queste ultime, alla Commissione Europea, e, per opportuna informativa, all'Autorità di gestione del Programma operativo regionale.

Una copia completa delle domande di pagamento deve essere trasmessa, a titolo informativo – anche ai fini di una verifica oggettiva degli indicatori finanziari per l'assegnazione della riserva nazionale e del costante controllo dell'esecuzione del bilancio comunitario rispetto ai termini del disimpegno automatico -, alla autorità di gestione del QCS.

Le autorità di pagamento elaborano un'unica domanda di pagamento per richiedere sia la quota comunitaria e sia la quota nazionale.

Il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, IGRUE, trasferisce alle autorità di pagamento le risorse comunitarie affluite sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87.

Le procedure relative al trasferimento della quota nazionale di cofinanziamento vengono attivate contestualmente a quelle relative alla erogazione della quota comunitaria.

Le modalità di gestione delle risorse comunitarie e nazionali attribuite al programma operativo devono essere improntate ai criteri di semplificazione, unitarietà, flessibilità e trasparenza, sulla base delle disposizioni vigenti.

I servizi della Commissione si impegnano a rendere disponibili, per via informatica o altro mezzo, le informazioni relative alle tappe procedurali delle domande di pagamento, dalla loro ricezione all'esecuzione dei relativi pagamenti.

L'ultima fase del flusso finanziario riguarda l'erogazione del saldo. Valgono, per essa, gli stessi principi e le medesime modalità previste per la precedente fase dei pagamenti intermedi nel rispetto delle condizioni stabilite dal citato art. 32 .

6.4 Meccanismi di attuazione: gestione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione e controllo

6.4.1 Attività e procedure di gestione

Sistema organizzativo ed amministrativo

Il processo programmatico relativo al Programma Operativo Regionale, così come per tutti i programmi cofinanziati dall'Unione Europea, è disciplinato dalla Legge Regionale 24 giugno 1997 n.30 "Nuova disciplina degli strumenti e delle procedure della programmazione regionale". Coerentemente con quanto disposto dall'art.9 della citata L.R. 30/97, la proposta di Programma Operativo Regionale, definita dalla Commissione Tecnica Interdipartimentale della Cabina di regia regionale, è stata adottata dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alla Programmazione Economica e Finanziaria, previa consultazione del Comitato Misto (organo partenariale) della Cabina di regia.

La Decisione della Commissione Europea con la quale si approva il POR, ai sensi del comma 5 dell'art. 9 della citata L.R 30/97, sarà comunicata dalla Giunta Regionale al Consiglio Regionale per la presa d'atto.

I programmi attuativi del POR Basilicata, relativamente alle misure cofinanziate dai fondi FEAOG e FSE, vengono elaborati dal Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale e dal Dipartimento Formazione–Lavoro–Cultura–Sport ed approvati dalla Giunta e dal Consiglio regionale previo esame da parte della Commissione Tecnica Interdipartimentale della Cabina di Regia.

Per quanto attiene alle misure cofinanziate dal FESR, i programmi attuativi (programmi di interventi a carattere infrastrutturale, bandi di gara ed avvisi pubblici compresi quelli per i regimi di aiuto, altre modalità programmatiche), elaborati dal competente Ufficio del Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale di concerto con gli Uffici dei Dipartimenti regionali competenti per materia, sono sottoposte al parere della Commissione Tecnica Interdipartimentale della Cabina di Regia prima di essere proposte all'approvazione della Giunta e del Consiglio regionali.

I Dipartimenti regionali competenti per materia, individuati nei Dipartimenti Presidenza della Giunta Regionale, Agricoltura e Sviluppo Rurale, Ambiente e Territorio, Sicurezza e solidarietà sociale, cui viene demandata la gestione dei programmi attuativi definiti come sopra riportato, provvedono altresì all'esecuzione del monitoraggio degli interventi secondo le regole, i vincoli, i tempi e le procedure (anche informatiche) imposti dalla Commissione Europea, dall'Amministrazione Centrale dello Stato e dell'Autorità di Gestione.

Le sopradette strutture regionali forniranno all'Ufficio Politiche Comunitarie, tutti i dati e le informazioni necessarie che vengono di volta in volta richiesti al fine di ottemperare alle disposizioni comunitarie e nazionali in tema di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi, di rendicontazione della spesa, di valutazione del programma operativo.

La struttura di coordinamento così come sopra individuata, in particolare, valuta l'ammissibilità e la eseguibilità degli aspetti attuativi relativamente ai progetti da finanziare nel quadro del POR. La funzione regionale di coordinamento è tanto più rilevante, quanto più si procede al decentramento delle funzioni, con delega dell'attuazione degli interventi agli enti sub-regionali competenti che peraltro sono tenuti ad informare il Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale dell'andamento delle realizzazioni in corso e ad effettuare il previsto monitoraggio finanziario, fisico e procedurale.

La Giunta regionale, su proposta dell'Autorità di Gestione del P.O.R. e della Commissione Tecnica interdipartimentale della Cabina di Regia, individuerà, nel Complemento di

programmazione, gli uffici/dipartimenti ed i funzionari cui demandare la gestione degli interventi programmati nelle singole misure del POR.

Con appositi atti deliberativi la Giunta Regionale provvederà, inoltre, ad emanare, per taluni aspetti attuativi non normati, direttive per la gestione e l'attuazione del POR, modalità operative concernenti l'organizzazione, il monitoraggio, la verifica ed il controllo degli interventi a tutti i livelli gestionali, compreso quelli sub-regionali.

Con specifico provvedimento la Giunta Regionale procederà ad individuare la struttura "indipendente" rispetto a quelle aventi compiti di gestione, deputata dal controllo dell'implementazione del POR come illustrato nel successivo punto.

Sotto il profilo amministrativo, la Regione Basilicata, attraverso l'emanazione della L.R. n. 12 del 2 marzo 1996, ha proceduto a ridisegnare e riorganizzare la propria struttura amministrativa disciplinando, in particolare, l'esercizio delle funzioni dirigenziali e promuovendo l'adozione delle misure e delle procedure più idonee ai fini della speditezza, della semplificazione delle procedure e della delegificazione degli atti sul finanziamento dell'amministrazione regionale. Per quanto concerne, nello specifico, le funzioni connesse all'attuazione dei programmi e dei progetti assegnati ad una determinata struttura, la norma regionale attribuisce al dirigente responsabile della stessa, l'esercizio dei poteri di spesa nell'ambito delle risorse ad egli attribuite, l'individuazione dei responsabili di procedimenti amministrativi e la verifica del rispetto dei termini e di tutti gli altri vincoli, esercitando anche poteri sostitutivi in caso di ritardi od omissioni. La norma regionale, pertanto, integrata da appositi provvedimenti attuativi della Giunta Regionale, individua in maniera puntuale non solo gli atti di competenza dell'organo politico e quelli demandati alla dirigenza ma anche la tipologia degli atti emanati dallo stesso (determinazione o disposizione dirigenziale), i contenuti standard di ciascun atto, gli iter procedurali e temporali per l'adozione dei provvedimenti, gli aspetti finanziari e di controllo, i diversi livelli di responsabilità. Tutti gli atti amministrativi conseguenti all'attuazione e gestione di programmi e progetti (concessioni, impegni e liquidazioni) di tutti i Dipartimenti regionali sono sottoposti ad una verifica di regolarità contabile e programmatica effettuata dalle competenti strutture del Bilancio e della Ragioneria della Presidenza della Giunta Regionale, che garantiscono l'affidabilità del sistema contabile.

L'Amministrazione regionale, per rafforzare al proprio interno le strutture tecniche impegnate nell'attuazione del Programma Operativo, si avvarrà del supporto del Nucleo Tecnico Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NRVVIP), istituito, secondo quanto disposto dalla legge 144/99, con la legge regionale n.48 del 14 aprile 2000.

Il Nucleo tecnico regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici sarà reso operativo entro il 31.12.2000 ed opererà in rete con gli altri nuclei delle amministrazioni titolari di programmi Operativi così da poter attivare il migliore scambio di esperienze e di buone pratiche e migliorare l'insieme di metodologie (per la selezione dei progetti, per la valutazione dei progetti e dei programmi, per il monitoraggio) da adottare per garantire al programma adeguati livelli di qualità, trasparenza ed efficacia.

Procedure per l'approvazione dei progetti

Le procedure interne per l'attuazione delle misure saranno puntualmente definite nel complemento di programmazione.

6.4.2 Trasparenza e comunicazione

L'efficacia delle azioni messe in atto con il Programma Operativo è strettamente connessa all'accessibilità da parte dei potenziali beneficiari all'informazione e all'opportunità offerte dai Fondi strutturali.

A tale proposito le azioni in materia di informazione e pubblicità saranno realizzate in ottemperanza alla seguente normativa comunitaria di riferimento:

Artt. 34 e 46 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

Regolamento (CE) n° 1159/2000 concernente le azioni di informazione e di pubblicità ad opera degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali.

L’Autorità di Gestione del Programma Operativo provvede, informandone il Comitato di Sorveglianza, a mettere in atto le misure necessarie per migliorare i collegamenti con «il territorio» (vale a dire le parti economiche e sociali, le autorità locali e altre organizzazioni pertinenti interessate), e ad informare l’opinione pubblica in merito al ruolo svolto dalla Unione Europea in collaborazione con lo Stato membro, ed in particolare dei risultati conseguiti grazie all’intervento dei Fondi strutturali comunitari.

In particolare l’Autorità di gestione è responsabile:

- dell’identificazione di un «responsabile per la comunicazione», che sarà nominato nella prima riunione del Comitato di Sorveglianza;
- della tempestiva organizzazione di campagne di informazione adeguate e correttamente mirate;
- dell’accessibilità ai dati di monitoraggio e agli indicatori di efficienza ed efficacia;
- della periodicità dell’informazione;
- dell’organizzazione di riunioni periodiche con le “parti” locali e la stampa.

In relazione all’esigenza di rafforzare il ruolo di sostegno/assistenza agli operatori e per potenziare la capacità di elaborazione di progetti a livello locale l’Autorità di gestione provvederà:

- all’istituzione di efficienti punti di informazione locali e all’eliminazione di doppioni nelle responsabilità;
- ad una più ampia diffusione dell’uso dell’informatica (ossia la creazione di specifiche pagine web e di indirizzi di posta elettronica);
- all’istituzione di «unità di assistenza tecnica» a livello regionale, allo scopo di fornire consulenza alle autorità locali e agli operatori privati in merito all’utilizzo concreto dei Fondi comunitari;

Nel Complemento di programmazione sarà definito un piano relativo all’organizzazione delle attività di informazione e pubblicità e saranno precisate le modalità di istituzione della unità di assistenza tecnica per fornire consulenza alle autorità locali e agli operatori privati.

6.4.3 Sorveglianza

Comitato di Sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale della Basilicata sarà istituito entro tre mesi dalla decisione di approvazione dello stesso, con Delibera di Giunta della Regione Basilicata.

Il Comitato di Sorveglianza è composto da:

- l’Autorità di gestione del Programma Operativo;
- il responsabile del Coordinamento del fondo FSE;
- il responsabile del Coordinamento del fondo FEAOG;
- il responsabile del Coordinamento del fondo FESR;
- i responsabili dei settori interessati all’attuazione del programma operativo ed i responsabili delle strutture di Bilancio e Ragioneria;
- un rappresentante dell’Autorità ambientale regionale;
- un rappresentante del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari;

- un rappresentante del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale Rapporti finanziari con l'Unione Europea;
- un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole;
- un rappresentante del Ministero dell'Ambiente;
- un rappresentante della Commissione Regionale per le pari opportunità;
- Con voto consultivo:
 - tre rappresentanti delle istituzioni locali nominati dalla Giunta Regionale su proposta della conferenza permanente delle Autonomie Locali;
 - tre rappresentanti delle parti economiche, sociali e delle associazioni ambientali nominati dalla Giunta Regionale anche con criteri rotativi su designazione del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (CREL);
 - un rappresentante dell'Unioncamere Basilicata;
 - una rappresentanza della Commissione Europea diretta dal rappresentante della DG capofila per l'intervento relativo;
 - un rappresentante della BEI qualora il complemento di programmazione preveda il ricorso a finanziamenti BEI.

La composizione del Comitato di Sorveglianza potrà essere modificata su proposta dello stesso. Possono partecipare, alle riunioni, del Comitato di Sorveglianza come osservatori, il consulente valutatore e/o altri esperti.

I membri del Comitato di Sorveglianza saranno designati dalle rispettive strutture entro un mese dalla istituzione.

Il Comitato ha sede a Potenza, presso la Giunta della Regione Basilicata. Con apposito regolamento interno verranno fissate le modalità di funzionamento, partecipazione ed assunzioni delle decisioni del Comitato di Sorveglianza. Tale regolamento verrà adottato nel corso della prima riunione.

Il Comitato di Sorveglianza si riunisce almeno due volte l'anno ed è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato.

Per l'istruttoria, l'approfondimento e la definizione del quadro delle problematiche e delle proposte, il Comitato di Sorveglianza si avvale del supporto organizzativo e tecnico dell'Ufficio Politiche Comunitarie del Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale.

L'espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni del Comitato di Sorveglianza, e di tutti i compiti derivanti dall'attività di sorveglianza esercitata dal Comitato stesso e dalla concertazione con le "parti", nonché i compiti concernenti gli aspetti organizzativi dello stesso, saranno svolti da una segreteria tecnica che è costituita da personale dell'Ufficio Politiche Comunitarie del Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale di cui al precedente paragrafo 6.1.2 .

Le spese di funzionamento di tale segreteria, ivi comprese quelle relative al personale, potranno essere poste a carico delle risorse dell'assistenza tecnica nel rispetto delle disposizioni dell'art.30 del Regolamento (CE) 1260/1999, in materia di ammissibilità delle spese.

Nell'ambito delle proprie attività il Comitato di Sorveglianza, attraverso l'analisi e la valutazione delle informazioni relative allo stato di attuazione, verifica l'opportunità di adottare le necessarie azioni, definite con l'Autorità di Gestione del programma operativo per assicurare un efficiente, efficace e completo utilizzo delle risorse anche attraverso opportune riprogrammazioni. Le procedure saranno definite nel regolamento interno del Comitato di Sorveglianza.

Il Comitato di Sorveglianza disporrà di una pagina web e di un indirizzo di posta elettronica dedicato.

6.4.4 Sistema di monitoraggio

Il sistema di monitoraggio del Programma Operativo è strutturato in maniera tale da consentire di:

- registrare le informazioni relative all'attuazione al fine di supportare l'attività di sorveglianza nonché di valutazione, con riferimento a quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 36 e dagli art. 42 e 43 del Regolamento (CE) 1260/1999;
- disporre di dati finanziari, procedurali e fisici affidabili e, ove possibile, aggregabili;
- fornire informazioni specifiche che eventualmente si rendessero necessarie (ad esempio, in occasione di controlli).

L'Autorità di Gestione del Programma Operativo garantisce l'attivazione e il corretto funzionamento del sistema informatizzato di monitoraggio, adottando le azioni necessarie ed assicurare la piena e completa operatività entro il 31.12.2000.

Sotto il profilo tecnico, è previsto, come già sperimentato nel precedente periodo di programmazione:

- la realizzazione di una stretta integrazione tra attività di monitoraggio finanziario e attività di monitoraggio procedurale, al fine di consentire la tempestiva individuazione di ritardi nell'attuazione dei programmi e, di conseguenza, la rimodulazione dei calendari di spesa e la riprogrammazione delle risorse;
- lo sviluppo di tecniche di rielaborazione, integrazione e aggregazione dei dati elementari del monitoraggio, al fine di fornire un quadro di elementi di informazione e giudizio adeguati ai fabbisogni d'informazione e alle funzioni di sorveglianza e valutazione di tutti i soggetti a diverso titolo e livello coinvolti nei processi di programmazione e gestione;
- la messa a punto di un sistema specifico di indicatori di output e di outcome, essenziali per consentire di svolgere tanto il monitoraggio fisico, quanto la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia conseguite nell'attuazione dei programmi.

Sotto il profilo operativo, sarà implementata:

- la rete di collegamento della Regione con le Amministrazioni centrali e territoriali interessate e/o coinvolte nell'implementazione del programma regionale;
- la creazione di collegamenti con gli operatori responsabili della realizzazione degli interventi specifici previsti nell'ambito del programma.

L'Autorità di Gestione del Programma Operativo assicura la rispondenza del sistema monitoraggio ai modelli e alle procedure omogenee definite dall'Autorità responsabile del monitoraggio centrale del QCS.

La raccolta dei dati viene effettuata nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti specifici di ciascun fondo.

Raccolta e flussi di dati

L'esperienza maturata con il precedente periodo di programmazione, ha fornito alla Regione utili elementi per il miglioramento del processo di monitoraggio da avviare per il POR 2000-2006.

Tale monitoraggio, finalizzato alle funzioni sopraricordate sarà attivato secondo i seguenti criteri:

1. la rilevazione degli aspetti procedurali, fisici e finanziari è sviluppata a livello di singolo progetto ; ciò sia per le misure di natura infrastrutturale, sia per i regimi di aiuti (investimenti e servizi) sia infine per le iniziative formative ed assistenziali;
2. la omogeneità e la uniformità della rilevazione degli aspetti ritenuti fondamentali (procedurali, fisici, finanziari) sono garantiti dalla predisposizione di una scheda di monitoraggio nella quale prevedere le variabili/indicatori da rilevare (opportunamente adattate alla tipologia di interventi cofinanziati nel POR);

3. la rilevazione dei dati di base attraverso la suddetta scheda sarà effettuata presso i beneficiari finali, che assumono l'impegno della trasmissione dei dati secondo la scansione temporale programmata (pena la mancata erogazione delle risorse) al responsabile di misura (per via cartacea, attraverso supporto informatico oppure utilizzando la rete telematica);
4. la raccolta e l'aggregazione dei dati elementari di progetto è garantita dal responsabile di misura che trasmette i dati così elaborati al responsabile del coordinamento del fondo di riferimento;
5. l'aggregazione dei dati di misura a livello di asse prioritario e per Fondo è garantita dal responsabile di coordinamento di ciascun fondo strutturale. Quest'ultimo trasmette i dati così elaborati alla struttura tecnica regionale di monitoraggio presente nell'ambito dell'Ufficio Politiche Comunitarie del Dipartimento Programmazione Economica e Finanziaria;
6. da ultimo, i dati sono elaborati a livello di Programma Operativo dalla succitata struttura di monitoraggio e vengono trasmessi dall'Autorità di Gestione al sistema centrale di monitoraggio.

Monitoraggio finanziario

I dati finanziari vengono rilevati a livello di progetto e successivamente aggregati a livello di misura. I dati si riferiscono alla spesa effettivamente sostenuta dai beneficiari finali, nel rispetto delle definizioni di cui all'art. 30 del Regolamento (CE) n. 1260/1999. I dati vengono confrontati, a livello di misura e asse prioritario al piano finanziario vigente per il Programma operativo e il complemento di programmazione.

Monitoraggio fisico

I dati fisici vengono rilevati a livello di progetto e, ove possibile, aggregati sulla base della griglia di indicatori comuni così come definiti dall'Autorità di gestione del QCS. Il monitoraggio viene effettuato sugli indicatori di realizzazione e, quando possibile, di risultato e di impatto indicati nel Programma operativo e nel complemento di programmazione. In linea generale gli indicatori di risultato e di impatto sono stimati in sede di valutazione sulla base dei dati di monitoraggio resi disponibili a livello di progetto e di misura.

Monitoraggio procedurale

Il monitoraggio procedurale viene attivato attraverso la definizione di schede di rilevazione per tipologie di opere e modelli di aggregazione dei dati a livello di misura. Il monitoraggio procedurale è attivato a livello di misura (procedure di attuazione e gestione della misura) fino alla fase di individuazione dei progetti. I dati procedurali vengono successivamente rilevati a livello di progetto scegliendo una soglia dimensionale di significatività dei progetti (variabile per settore e territorio) e definendo il percorso procedurale da monitorare.

Periodicità e codifica

I dati finanziari, fisici e procedurali vengono aggiornati e diffusi sulla base delle indicazioni fornite dall'autorità nazionale responsabile del sistema centrale di monitoraggio.

I dati vengono rilevati al livello di progetto (massimo livello di disaggregazione). I livelli successivi di aggregazione sono: misura, asse prioritario e programma operativo. Ogni progetto e ogni misura vengono associati a un codice di "categoria di intervento" indicato dalla Commissione Europea.

I dati di monitoraggio fisico e procedurale sono inseriti nelle relazioni annuali di attuazione del Programma Operativo predisposte dall'Autorità di Gestione.

Accesso all'informazione

I dati di monitoraggio, a livello di asse prioritario del Programma sono disponibili all'interno della pagina web del Comitato di Sorveglianza.

Il Comitato di Sorveglianza stabilisce contenuti e modalità di altre forme di divulgazione dei dati di monitoraggio.

6.4.5 La valutazione

L'Autorità di Gestione del Programma Operativo assicurerà che procedure, metodi, tecniche e contenuti dell'attività di valutazione del Programma siano rispondenti all'impostazione del sistema di valutazione definita dall'Autorità di gestione del QCS e dalla Commissione Europea.

Valutazione Intermedia

L'Autorità di gestione del Programma operativo è responsabile dell'organizzazione della valutazione intermedia del programma, in collaborazione con l'Autorità di gestione del QCS e la Commissione europea.

La valutazione intermedia si effettua conformemente all'articolo 42 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 e viene svolta tenendo conto delle procedure, delle metodologie e delle tecniche individuate e condivise nell'ambito del sistema di valutazione del QCS e sulla base del sistema di indicatori assunti per l'attività di sorveglianza e valutazione del QCS e del presente programma operativo.

L'Autorità di gestione assicurerà che l'attuazione della valutazione intermedia avvenga sulla base degli orientamenti per l'organizzazione della valutazione intermedia predisposti dall'Autorità di gestione del QCS, con particolare riferimento:

- al bando di gara per la selezione del valutatore indipendente;
- all'individuazione del set di indicatori di riferimento per il complemento di programmazione;
- alla metodologia per la relazione di valutazione;
- alla introduzione di principi di controllo di qualità per bandi e relazioni.

L'Autorità di gestione del Programma Operativo assicurerà che la procedura di selezione e di affidamento dell'incarico del valutatore indipendente (con la stipula del contratto) venga completata entro il 31.12.2001.

Valutazione ex-post

La valutazione ex-post, che ricade nella responsabilità della Commissione europea, in collaborazione con l'Autorità di gestione del QCS e l'Autorità di gestione del programma operativo, si baserà sulle informazioni ottenute dalle operazioni di sorveglianza e di valutazione intermedia delle azioni avviate, nonché sulla raccolta di dati statistici relativi agli indicatori stabiliti nel documento di programma..

6.4.6 Sistemi e procedure di controllo

L'Autorità di gestione del programma è responsabile, ai sensi dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1260/1999, della regolarità delle operazioni finanziarie e dell'attuazione di misure di controllo interno compatibili con i principi di una sana gestione finanziaria.

Le attività di controllo vengono espletate sia in concomitanza con la gestione (in quanto parte integrante di essa) che in momenti successivi, ai fini anche della verifica dell'efficacia e affidabilità dei sistemi di gestione e controllo utilizzati.

Il complesso delle norme regolamentari in materia individua tre principali funzioni:

- l'attività di gestione
- l'attività di controllo contabile-finanziario sulla gestione
- la verifica dell'efficacia del sistema di gestione e controllo.

L'Amministrazione regionale garantirà che le attività di gestione e controllo siano separate e svolte con autonomia funzionale. Nel Complemento di programmazione sarà fornita la puntuale definizione, misura per misura, degli uffici responsabili della gestione e di quelli responsabili del controllo contabile e finanziario.

La verifica dell'efficacia dei sistemi di gestione e controllo sarà affidata ad un ufficio funzionalmente indipendente sia dall'Autorità di gestione che dalle Autorità di pagamento. Tale ufficio sarà responsabile dei controlli da effettuarsi in maniera sistematica, da effettuarsi nel corso delle gestione ed in ogni caso prima della liquidazione degli interventi, riguardanti almeno il 5% della spesa totale e un campione rappresentativo dei progetti e delle iniziative approvate, riguardanti:

- controlli di progetti di vario tipo e dimensione;
- controlli sulla base del rischio individuato;
- controllo delle concentrazioni di progetti in capo ad un soggetto attuatore;
- controllo dell'applicazione pratica e dell'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo;
- controllo della concordanza tra un adeguato numero di registrazioni contabili e i pertinenti documenti giustificativi;
- controllo della rispondenza della natura degli impegni e dei tempi delle spese alle prescrizioni comunitarie e alle caratteristiche fisiche delle schede approvate.

La Regione Basilicata, con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 1205 del 12 ottobre 1999 di recepimento del Regolamento (CE) n. 2064/97, ha stabilito di adeguare i sistemi regionali di gestione e di controllo finanziario secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento 2064/97 e di creare una apposita struttura, interna all'Amministrazione, preposta alla funzione di certificazione, avente carattere di indipendenza sia sotto l'aspetto funzionale che gerarchico dei servizi responsabili della gestione. Tale struttura sarà istituita entro il 31.12.2000.

L'Autorità di Gestione, da un lato, potrà disporre l'effettuazione di specifici controlli sull'impiego dei finanziamenti dei Fondi strutturali dall'altro agevola i controlli effettuati dalla Commissione Europea, dalla Corte dei Conti Europea, dalla Corte dei Conti Italiana e dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Esiti dei controlli

A conclusione di ciascun controllo deve essere predisposta una relazione esplicativa del lavoro che si è portato a termine, relazione che rimane agli atti della struttura che ha effettuato il controllo. Nel caso si rilevino irregolarità, abusi o reati di qualunque genere, i funzionari che hanno effettuato il controllo inviano le dovute segnalazioni alle Autorità competenti.

L'Autorità di gestione del P.O. assume, in conformità agli articoli 34 e 38 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, le iniziative più idonee a risolvere le problematiche di carattere gestionale e procedurale evidenziate dai controlli effettuati.

6.4.7 I Progetti Integrati

Il ricorso ai Progetti integrati, come azioni intersettoriali strettamente coerenti e collegate fra loro che convergono ad un comune obiettivo di sviluppo nei contesti territoriali adeguati, può costituire, nell'ambito del Programma Operativo Regionale, una ulteriore opportunità per perseguire finalità di riequilibrio spaziale ed economico presenti nella programmazione regionale. Tale opportunità potrà essere esaminata, sul piano attuativo e dei rapporti intersettoriali, solo successivamente ed in attuazione all'avanzamento del processo di programmazione, anche se nel presente programma risulta evidente come la maggior parte delle misure previste potrebbero essere attivabili anche nell'ambito dei progetti integrati.

A partire dagli elementi identificativi dei progetti integrati, indicati nel Q.C.S. 2000-2006 Ob.1, il Complemento di programmazione del POR evidenzierà i seguenti aspetti:

- identificazione dei contesti territoriali o tematici destinatari prioritari degli interventi dei progetti integrati;
- individuazione degli obiettivi dei progetti integrati;
- indicazione della strategia di intervento;
- procedure di progettazione, approvazione e finanziamento dei progetti integrati e ammontare delle risorse complessive loro destinate;
- modalità e criteri per la selezione dei singoli progetti e dei beneficiari finali;
- identificazione delle misure che, all'interno dei vari Assi, contribuiscono alla realizzazione dei progetti integrati;
- indicazione del soggetto responsabile dei progetti integrati;
- indicazione dei criteri utilizzati per l'individuazione del soggetto interno alla Regione responsabile del coordinamento tra le varie misure del POR coinvolte e della valutazione dei progetti integrati;
- modalità di coordinamento fra i diversi centri di responsabilità all'interno della Regione e con i soggetti locali;
- eventuali procedure per l'attivazione di poteri sostitutivi da parte del soggetto responsabile;
- eventuale modalità di partecipazione del responsabile del progetto al Comitato di Sorveglianza;
- integrazione con gli altri strumenti di pianificazione territoriale secondo modalità coerenti con le leggi n. 112/98 (Legge Bassanini) e n. 142/90 (concernente il coordinamento e l'accelerazione di procedure amministrative);
- eventuale integrazione con gli altri strumenti di promozione dello sviluppo locale (Patti territoriali, ecc.).

La Regione provvederà a nominare con apposito atto formale il proprio soggetto interno responsabile del coordinamento di tutte le attività tra i vari responsabili di Misura del POR interessati dal progetto integrato al fine di garantire unicità di azione e intervento per le competenze che restano in capo all'Amministrazione tra cui anche la valutazione ex-ante e in itinere del progetto integrato.

Gli interventi relativi al settore agricolo, forestale, agro-alimentare e di sviluppo rurale di competenza del FEAOG dovranno in ogni caso essere attuati conformemente alle misure del relativo programma operativo regionale dalle autorità regionali designate. I progetti dovranno essere istruiti dalle stesse autorità regionali nel rispetto delle stesse regole definite dalle misure del POR. Nessun sistema separato di istruttoria, monitoraggio e controllo delle singole misure potrà essere attuato.

L'Autorità di Gestione del Programma Operativo al riguardo costituirà un apposito gruppo di lavoro per le definizioni di una proposta di criteri su cui basare la costruzione progettuale dei progetti integrati da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione e del Comitato di Sorveglianza.

6.5 Grandi progetti e sovvenzioni globali

Nel POR Basilicata non è prevista alcuna Sovvenzione Globale.

Per quanto riguarda i Grandi Progetti, questi saranno notificati alla Commissione secondo le modalità indicate nel Regolamento (CE) 1260/99 e le altre che eventualmente dalla stessa vorrà definire.

6.6 Riserva di efficienza ed efficacia

Il programma concorre all'assegnazione della riserva comunitaria e nazionale coerentemente con quanto indicato nel Q.C.S. 2000-2006 Ob.1 e sulla base della proposta dettagliata – elaborata, per la riserva comunitaria, in stretta concertazione con la Commissione Europea- relativa a criteri, procedure e modalità tecniche, che l'Autorità di gestione del Q.C.S. presenterà nella prima riunione del Comitato di Sorveglianza del Q.C.S. stesso.

L'Autorità di gestione del programma fornirà tutte le informazioni necessarie alla rilevazione degli indicatori individuati per la verifica del rispetto dei criteri per l'assegnazione della riserva comunitaria e nazionale.

6.7 Rispetto della normativa comunitaria

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, le azioni oggetto di un finanziamento dei Fondi Strutturali devono essere conformi alle disposizioni del Trattato e della legislazione comunitaria emanata in virtù dello stesso, nonché alle politiche comunitarie.

L'Autorità di gestione del Programma Operativo è responsabile del rispetto della normativa comunitaria, come indicato all'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, e comunica al Comitato di Sorveglianza almeno una volta l'anno la situazione in termini di rispetto della normativa comunitaria, evidenziando eventuali problemi e proponendo soluzioni.

La verifica del rispetto delle politiche comunitarie riguarda prioritariamente (ma non esclusivamente):

- le regole della concorrenza;
- le gare di appalto;
- la tutela dell'ambiente;
- le pari opportunità;
- le politiche del lavoro;
- le piccole e medie imprese.

Le regole della concorrenza

Il cofinanziamento comunitario di regimi di aiuto di Stato alle imprese è subordinato all'approvazione di detti aiuti da parte della Commissione, in conformità agli articoli 87 e 88 del Trattato.

Tuttavia, gli aiuti che si configurano come aiuti "de minimis" non sono soggetti all'obbligo di notifica e non richiedono pertanto approvazione preventiva.

Per quanto riguarda il settore agricolo e lo sviluppo rurale, gli articoli 51 e 52 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 sono d'applicazione.

Al fine di verificare che siano rigorosamente applicate, nelle operazioni oggetto di finanziamento dei Fondi comunitari, la conformità alle disposizioni che dettano regole in materia di concorrenza, la concessione di finanziamento conterrà l'esplicitazione della procedura adottata per la verifica delle suddette regole.

Le gare di appalto

Le azioni finanziate dai Fondi Strutturali sono attuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi; le comunicazioni destinate alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e/o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o sul Bollettino Ufficiale della Regione precisano gli estremi dei progetti per i quali è stato deciso il contributo comunitario.

La tutela dell'ambiente

Le azioni finanziate dai Fondi Strutturali devono essere coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di tutela e miglioramento dell'ambiente disposti dal Trattato e concretizzati nel Programma di politica e d'azione dell'Unione europea a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile, nonché con gli impegni assunti dall'Unione nel quadro di accordi internazionali. Le azioni finanziate dai Fondi strutturali devono inoltre rispettare la normativa comunitaria in materia di ambiente.

Nella realizzazione degli interventi, dovrà essere data priorità all'attuazione delle direttive ambientali comunitarie in vigore, e al conseguimento degli obiettivi in esse stabiliti, al fine di colmare i ritardi tuttora esistenti nella loro implementazione.

Per quanto concerne le direttive 92/43/CEE “Habitat” e 79/409/CEE “Uccelli selvatici”, al fine di prevenire possibili infrazioni, tutti i responsabili degli interventi e delle misure saranno informati circa la localizzazione, sul territorio della regione Basilicata, dei Siti di Importanza Comunitaria proposti e delle Zone di Protezione Speciale, nonché delle misure di salvaguardia previste da dette direttive. Tali informazioni saranno fornite dall’Autorità ambientale regionale, di concerto con l’Autorità di Gestione.

I rapporti annuali di esecuzione di cui all'articolo 37 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 dovranno contenere una dettagliata disamina dello stato di implementazione (e del conseguimento degli obiettivi in esse stabiliti) delle principali direttive comunitarie in materia di ambiente correlate con le azioni dei Fondi strutturali.

Le pari opportunità

Particolare attenzione dovrà essere dichiarata all’attuazione del principio delle pari opportunità, sia sotto il profilo della equiparazione delle possibilità di accesso e permanenze sul mercato del lavoro, sia sul versante dell’inserimento sociale e lavorativo delle persone svantaggiate.

Le politiche del lavoro

La valutazione dell'impatto occupazionale nel suo complesso sviluppata nel P.O. costituirà base di riferimento per il complemento di programmazione; particolare attenzione verrà dedicata alla verifica del rispetto delle indicazioni comunitarie in tema di occupazione e alla valutazione degli effetti di natura occupazionale delle singole azioni.

Le piccole e medie imprese

Nella realizzazione della valutazione di conformità delle azioni oggetto dei Fondi Strutturali alle politiche comunitarie si considererà con particolare attenzione la partecipazione delle piccole e medie imprese al programma.